

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2001/413/GAI:

- ★ **Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1078/2001 del Consiglio, del 31 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Thailandia** 5

Regolamento (CE) n. 1079/2001 della Commissione del 1° giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 1080/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)** 11

- ★ **Regolamento (CE) n. 1081/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica i regolamenti (CE) n. 1476/95, (CEE) n. 1963/79 e (CE) n. 2768/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi** 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 1082/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e rettifica il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000** 19

Regolamento (CE) n. 1083/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 21

Regolamento (CE) n. 1084/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 22

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1085/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000	23
Regolamento (CE) n. 1086/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	24
Regolamento (CE) n. 1087/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000	25
Regolamento (CE) n. 1088/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quarta gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001	26
Regolamento (CE) n. 1089/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	27
Regolamento (CE) n. 1090/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 268ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	33
★ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/414/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 maggio 2001, relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dalla Germania a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1432]**

2001/415/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1556]**

2001/416/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1557]**

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2001
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

(2001/413/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti spesso avvengono su scala internazionale.
- (2) L'attività svolta in tale campo da varie organizzazioni internazionali (tra cui, il Consiglio d'Europa, il G8, l'OCSE, l'Interpol e l'ONU) è importante ma ha bisogno di essere integrata da interventi dell'Unione europea.
- (3) Il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di determinate forme di frode relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti esigano soluzioni globali. La raccomandazione n. 18 del piano d'azione contro la criminalità organizzata ⁽³⁾, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, nonché il punto 46 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽⁴⁾, approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998, richiedono un intervento in tale campo.
- (4) Dato che gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire che in tutti gli Stati membri le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista la dimensione di tali fattispecie, e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione quadro non va al di

là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

- (5) La presente decisione quadro dovrebbe contribuire alla lotta contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, assieme ad altri strumenti già adottati dal Consiglio, quali l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una rete giudiziaria europea ⁽⁵⁾, l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁶⁾, l'azione comune 98/699/GAI sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽⁷⁾ e la decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento ⁽⁸⁾.
- (6) Il 1° luglio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione dal titolo «Un quadro d'azione per la lotta alla frode ed alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti», nella quale si caldeggia una politica dell'Unione in grado di agire a livello sia preventivo che repressivo.
- (7) La comunicazione comporta un progetto di azione comune che è uno degli elementi di questa impostazione globale e costituisce il punto di partenza della presente decisione quadro.
- (8) Una descrizione dei vari comportamenti perseguibili in quanto frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti deve coprire l'intera serie delle attività che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo.
- (9) Questi comportamenti devono essere considerati illeciti penali in tutti gli Stati membri e devono essere previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che commettono o sono responsabili di tali illeciti. A questi illeciti devono essere applicate le misure legislative contro il riciclaggio di denaro.

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 105.

⁽³⁾ GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16.

- (10) Tutelando in base al diritto penale gli strumenti di pagamento contenenti una forma speciale di protezione dall'imitazione o dagli abusi, si intendono incoraggiare gli operatori a fornire tale protezione agli strumenti di pagamento che emettono, aggiungendo così un elemento di prevenzione allo strumento.
- (11) Gli Stati membri devono prestarsi la massima assistenza reciproca e consultarsi a vicenda qualora uno stesso reato ricada sotto la giurisdizione di più Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, valgono le seguenti definizioni:

- a) «strumento di pagamento», uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- b) «persona giuridica», qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Illeciti commessi con strumenti di pagamento

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali, almeno per quanto riguarda carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers cheque, eurocheque, altri assegni o cambiali:

- a) furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento;
- b) contraffazione o falsificazione di strumento di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;
- c) ricezione, ottenimento, trasporto, vendita o cessione ad altri o detenzione di strumento di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;

- d) utilizzazione fraudolenta di strumento di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato.

Articolo 3

Illeciti commessi con computer

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali:

effettuare o indurre un trasferimento di denaro o valore monetario e quindi causare una perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona, allo scopo di procurare un vantaggio economico non autorizzato per la persona che commette l'illecito o per terzi, mediante:

- introduzione, variazione, soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare dati personali, oppure
- interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Articolo 4

Illeciti commessi con dispositivi appositamente allestiti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali:

produrre, ricevere, ottenere, vendere o cedere fraudolentemente ad altri:

- strumenti, articoli, programmi di computer e altri mezzi appositamente allestiti per la perpetrazione degli illeciti di cui all'articolo 2, lettera b),
- programmi di computer il cui scopo sia la perpetrazione degli illeciti di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Partecipazione, istigazione, tentativo di illecito

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia passibile di sanzioni la partecipazione agli illeciti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'istigazione a commetterli, oppure il tentativo intenzionale di comportamento di cui agli articoli 2, lettere a), b) e d) e 3.

Articolo 6

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli da 2 a 5 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene anche privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 2, lettera b), c) e d), 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

- sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
- sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, nonché della complicità o dell'istigazione a commettere tale illecito.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un atto di cui agli articoli 2, lettere b), c) e d), 3 e 4 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei comportamenti di cui agli articoli 2, lettere b), c) e d), 3 e 4.

Articolo 8

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 commessi:

- a) interamente o in parte nel suo territorio; o
- b) da un suo cittadino, fermo restando che il diritto dello Stato membro può prevedere che tale condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo; o
- c) per conto di una persona giuridica con sede nel territorio di detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 10, uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze la norma di competenza di cui al:

- paragrafo 1, lettera b),
- paragrafo 1, lettera c).

3. Gli Stati membri informano il Segretariato generale del Consiglio qualora decidano di applicare il paragrafo 2, ove opportuno indicando i casi o le circostanze particolari in cui si applica la decisione.

Articolo 10

Estradizione e azione penale

1. a) Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non procede all'extradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, commessi da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.

b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia sospettato di aver commesso in un altro Stato membro un illecito implicante un comportamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, non procede all'extradizione di questa persona verso l'altro Stato membro unicamente a motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale. Per consentire l'esercizio dell'azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti il reato sono inoltrati secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate e ai loro risultati.

2. Ai fini del presente articolo, la nozione di «cittadino» di uno Stato membro va interpretata conformemente a qualsiasi dichiarazione resa da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione europea di estradizione.

Articolo 11

Cooperazione tra Stati membri

1. Secondo le convenzioni e gli accordi od intese multilaterali e bilaterali pertinenti, gli Stati membri si prestano reciprocamente la più ampia assistenza in rapporto ai procedimenti relativi agli illeciti di cui alla presente decisione quadro.

2. Ove più Stati membri siano competenti per uno degli illeciti previsti dalla presente decisione quadro, essi si consultano per coordinare le loro iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace.

Articolo 12

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri designano punti di contatto operativi o possono utilizzare strutture operative esistenti per lo scambio di informazioni e per altri contatti fra Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro.

2. Ogni Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il suo servizio o i suoi servizi che svolgono il ruolo di punti di contatto ai sensi del paragrafo 1. Il Segretariato generale notifica tali punti di contatto agli altri Stati membri.

Articolo 13

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 2 giugno 2003.

2. Entro il 2 giugno 2003 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni che recepiscono nel diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Entro il 2 settembre 2003 ottobre 2002 il Consiglio, sulla base di una relazione messa a punto sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per adeguarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2001 DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2160/96 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originarie, tra l'altro, della Thailandia. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 13,5 % per Sunflug (Thailand) Ltd, 6,7 % per Tuntex (Thailand) PLC e 20,2 % per tutti gli altri produttori esportatori thailandesi.

B. INCHIESTA RELATIVA ALLE MISURE IN VIGORE

(2) Il produttore esportatore thailandese Sunflag (Thailand) Ltd («il ricorrente») ha presentato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) 384/96 («il regolamento di base»), una domanda di riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicate limitatamente agli aspetti del dumping. Il ricorrente sosteneva nella domanda che vi erano stati cambiamenti durevoli nella sua situazione, quali un maggiore utilizzo delle capacità produttive e una maggiore efficienza, che avevano ridotto notevolmente il valore normale, mentre nel contempo i prezzi all'esportazione erano rimasti costanti. Il dumping era pertanto cessato e non era più necessario mantenere le misure in vigore per contra-

stare gli effetti. La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

1. Procedimento

- (3) La Commissione ha notificato ufficialmente alle autorità del paese esportatore l'apertura del riesame intermedio e ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (4) La Commissione ha inviato un questionario e ha ricevuto informazioni dettagliate dal ricorrente.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del ricorrente.
- (6) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 (il «PI»).

2. Prodotto in esame e prodotto simile

- (7) I prodotti in esame sono gli stessi della precedente inchiesta, ossia i filati testurizzati di poliesteri («PTY»), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati e utilizzati nei settori tessile e della maglieria per produrre tessuti di poliesteri o di poliesteri e cotone. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.
- (8) Esistono diversi tipi di PTY, a seconda del peso («denaro»), del numero di filamenti e della brillantezza. La loro qualità varia inoltre a seconda dell'efficacia del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative per quanto riguarda le caratteristiche

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1822/98 (GU L 236 del 22.8.1998, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 170 del 20.6.2000, pag. 4.

di base e gli impieghi dei diversi tipi e delle diverse qualità di PTY. Tutti i tipi di PTY sono stati e sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

- (9) Anche la presente inchiesta, come la precedente, ha messo in evidenza che i PTY prodotti in Thailandia dal ricorrente e venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e sono destinati agli stessi usi e devono pertanto essere considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Risultanze

a) Valore normale

- (10) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del ricorrente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Si è constatato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume delle sue vendite sul mercato interno ammontava almeno al 5 % delle sue esportazioni totali nella Comunità ed era pertanto rappresentativo.
- (11) Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal ricorrente sul mercato interno e, secondo quanto constatato, direttamente comparabile con i tipi di prodotto esportati nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base e si è giunti alla conclusione che lo erano, poiché durante il PI il volume delle vendite di ciascun tipo rappresentava il 5 % o più delle esportazioni dello stesso tipo nella Comunità.
- (12) Si è constatato in tal modo che le vendite sul mercato interno erano rappresentative di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità.
- (13) Si è esaminato inoltre se le vendite di ciascuno di questi tipi di prodotto sul mercato interno potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a tal fine è stata calcolata la porzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in questione. Nei casi in cui le vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentavano almeno l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo sul mercato interno e la media ponderata dei costi di produzione dello stesso tipo di prodotto era pari o inferiore alla media ponderata dei prezzi di vendita, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno. Tutti i tipi di PTY in questione soddisfacevano i suddetti criteri. Di conseguenza, il valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato

nella Comunità è stato stabilito in base a tutte le vendite, comprese quelle realizzate in perdita.

b) Prezzo all'esportazione

- (14) Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

c) Confronto

- (15) Ai fini di un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze invocate che, secondo quanto constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Si è proceduto pertanto ad adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori, nonché per crediti e commissioni e rimborsi parziali del dazio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (16) Durante gli accertamenti sul posto il ricorrente ha chiesto un adeguamento per il rimborso del dazio argomentando che dazi all'importazione venivano pagati per quanto riguarda il prodotto simile destinato al consumo interno, ma non erano corrisposti quando il prodotto veniva esportato nella Comunità. A proposito del PTA (acido tereftalico purificato), una delle principali materie prime per le quali veniva richiesto il rimborso del dazio, il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che tale materia prima importata sia stata materialmente incorporata nel prodotto in esame venduto sul mercato interno. Questo elemento è di particolare rilievo nel presente caso, poiché il PTA era sia acquistato sul posto sia importato e il ricorrente è una società che produce vari prodotti. La richiesta non è stata pertanto accolta. Per quanto riguarda il MEG (glicole monoetilenico), un'altra materia prima principale dei PTY, che si è rivelata essere totalmente importata, è stato concesso un adeguamento.

d) Margine di dumping

- (17) Per calcolare il margine di dumping la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con i prezzi di ogni singola operazione di esportazione nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, seconda frase, del regolamento di base. Si è seguito questo metodo poiché si è constatato che l'andamento dei prezzi all'esportazione era sensibilmente diverso a seconda dei periodi e che con un confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione in base alla media ponderata non era possibile valutare correttamente il margine di dumping.

- (18) Il confronto, effettuato come descritto sopra, ha rivelato l'esistenza di un dumping da parte del ricorrente. Il margine di dumping accertato, espresso in percentuale del valore totale cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 4,8 %.
- e) *Carattere durevole del cambiamento di circostanze e probabilità di reiterazione del dumping*
- (19) Conformemente alla prassi consueta, si è esaminato se il cambiamento di circostanze poteva ragionevolmente essere considerato di carattere durevole. Va notato da un lato che la capacità di produzione di PTY da parte del ricorrente è aumentata rispetto all'esercizio finanziario precedente, terminato alla fine del 1999, e al PI originario. D'altro lato, l'inchiesta ha rivelato che il tasso di utilizzo delle capacità di PTY del ricorrente è aumentato in modo sostanziale tra il PI originario e quello attuale.
- (20) Si è constatato anche che le esportazioni di PTY da parte del ricorrente verso paesi diversi dalla CE sono state notevolmente elevate negli ultimi due esercizi finanziari e nel PI. A questo proposito va rilevato che le esportazioni verso paesi diversi dalla CE sono considerevolmente aumentate tra il PI originario e quello attuale. Si è constatato inoltre, in base alle informazioni disponibili, che le esportazioni verso paesi terzi erano effettuate in media agli stessi prezzi di quelle dirette nella CE. Infine, le vendite di PTY sul mercato interno sono sensibilmente aumentate negli ultimi due esercizi finanziari e nel PI.
- (21) Le risultanze suindicate relative all'utilizzo delle capacità, ai volumi e ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, nonché l'incremento delle vendite sul mercato interno sono considerati prove del fatto che il margine di dumping del 4,8 % è di carattere durevole e che una reiterazione di importazioni a livelli di dumping simili a quelli constatati nella precedente inchiesta è improbabile.
- (22) Alla luce della constatazione di un margine di dumping più basso per il ricorrente e dato che la situazione attuale non è ritenuta essere di breve durata, le misure istituite con il regolamento (CE) 2160/96 del Consiglio nei confronti delle esportazioni del ricorrente dovrebbero essere ridotte a concorrenza del margine di dumping determinato nel presente riesame, ossia al 4,8 %.
- (23) Poiché la modifica delle misure riguarda solo il ricorrente e non l'intera Thailandia, il ricorrente resta interessato dal procedimento e può essere oggetto d'inchiesta nel quadro di eventuali successivi riesami concernenti la Thailandia ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di base.
- (24) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali s'intendeva raccomandare la conclusione del riesame intermedio e la modifica del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) 2160/96, e hanno avuto la possibilità di esprimersi. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2160/96 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Indonesia

	Dazio	Codice addizionale Taric
PT Panasia Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec)	5,4 %	8884
PT Polysindo Eka Perkasa	8,8 %	8886
PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries	8,3 %	8887
Altri	20,2 %	8888

I dazi non si applicano all'importazione dei prodotti specificati al paragrafo 1, fabbricati ed esportati dalla società indonesiana PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885).

Tailandia

	Dazio	Codice addizionale Taric
Tuntex (Thailand) PLC	6,7 %	8889
Sunflag (Thailand) Ltd	4,8 %	8907
Altri	20,2 %	8891»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M-I. KLINGVALL

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 01° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,8
	999	71,8
0707 00 05	052	59,1
	628	106,1
	999	82,6
0709 90 70	052	80,4
	999	80,4
0805 30 10	388	59,7
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,6
	400	104,5
	508	73,1
	512	92,0
	524	75,0
	528	81,7
	720	147,1
	804	100,9
	999	95,9
	0809 20 95	052
400		301,0
608		244,3
999		306,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2002 che inizia il 1° luglio 2001.
- (2) Per la ripartizione del contingente è opportuno applicare il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti «nuovi arrivati».
- (3) È quindi opportuno assegnare agli importatori tradizionali il 70 % del contingente, ossia 37 100 tonnellate, proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000. Talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.
- (4) Nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre

inoltre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 15 900 tonnellate, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità. La serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prove di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine, svolte nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 2000.

- (5) Nel 1999 le esportazioni di carni bovine provenienti dal Belgio sono state gravemente compromesse dalla controversia sulla diossina. Per le 15 900 tonnellate sopra menzionate si dovrà tener conto, nel definire i criteri di rendimento, della situazione delle esportazioni in Belgio.
- (6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (7) Per evitare speculazioni occorre:
 - escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1° giugno 2001 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine,
 - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,
 - escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione, e
 - limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.
- (8) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁴⁾.
- (9) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽⁷⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

- (10) Per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengano rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati. È necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche. L'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti.
- (11) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0202 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

- a) la prima parte, pari al 70 %, ossia 37 100 tonnellate, è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97 ⁽¹⁾, (CE) n. 1142/98 ⁽²⁾, e (CE) n. 995/1999 ⁽³⁾ della Commissione.

Tuttavia gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma a cui l'importatore avrebbe avuto diritto;

- b) la seconda parte, pari al 30 %, ossia 15 900 tonnellate, ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato

periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 15 900 tonnellate è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

- importato una quantità di carni bovine pari almeno a 220 tonnellate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2000, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999, oppure
- esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 450 tonnellate nel corso dello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

In deroga alle disposizioni del secondo trattino, il periodo di esportazione per gli operatori stabiliti in Belgio e iscritti nel registro IVA in tale paese dal 1° luglio 1997 va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1999.

3. Il quantitativo di 15 900 tonnellate di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1° giugno 2001 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è presentata anteriormente all'11 giugno 2001 all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 t di carni congelate disossate.

⁽¹⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 25 giugno 2001:

- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco dei richiedenti ammissibili recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato,
- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'elenco dei richiedenti ammissibili, che rechi il nome e l'indirizzo degli stessi e i quantitativi richiesti e che indichi se sono state fomite prove dell'importazione o dell'esportazione.

3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 6 EUR/100 kg peso netto. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di titoli d'importazione.

2. Devono essere richiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

Articolo 7

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:

- nello Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda di diritti d'importazione,
- dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli

d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1080/2001]
- Frosset oksekød [Forordning (EF) nr. 1080/2001]
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1080/2001)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2001]
- Frozen meat of bovine animals [Regulation (EC) No 1080/2001]
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1080/2001]
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1080/2001]
- Bevoren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1080/2001)
- Carne de bovino congelada [Reglamento (CE) n.º 1080/2001]
- Jäädetyttyä naudanlihaa (Asetus (EY) N:o 1080/2001)
- Frysst kött av nötkreatur (Förordning (EG) nr 1080/2001);

b) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.

Articolo 8

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

4. La validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2002.

5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 EUR/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

6. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corri-

spondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2001

che modifica i regolamenti (CE) n. 1476/95, (CEE) n. 1963/79 e (CE) n. 2768/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 12 bis e l'articolo 20 bis, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/87 ⁽⁴⁾, sono decadute, ad eccezione di alcune. Occorre pertanto abrogare tale regolamento e inserire le disposizioni degli articoli 4 e 5, relative alle comunicazioni sugli scambi e sulle restituzioni alla produzione, nel regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁵⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione, del 6 settembre 1979, che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1458/89 ⁽⁷⁾.
- (2) Il controllo dei prezzi di mercato relativi alle varie categorie di olio d'oliva è indispensabile per valutare la necessità di ricorrere alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva ⁽⁸⁾.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1476/95, dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente articolo:

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 23 del 29.1.1973, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 103 del 15.4.1987, pag. 31.
⁽⁵⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 35.
⁽⁶⁾ GU L 227 del 7.9.1979, pag. 10.
⁽⁷⁾ GU L 144 del 27.5.1989, pag. 5.
⁽⁸⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14.

«Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE;
- b) nel corso del primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del suddetto regolamento,

le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi e, nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni.

Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali sono richiesti dei titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo, da un lato, quelle per le quali dei titoli sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

2. Ai sensi del presente articolo, s'intende:

- a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;
- b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese: il periodo dal 1° al 15 di detto mese.»

2. Nel regolamento (CEE) n. 1963/79, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio d'oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente.»

3. Nel regolamento (CE) n. 2768/98, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 3 bis*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, i prezzi medi constatati durante la settimana precedente per le varie categorie di olio di cui all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, sui principali mercati rappresentativi del loro territorio.

Tali prezzi sono eventualmente accompagnati da commenti relativi al volume e alla rappresentatività delle transazioni.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 205/73 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e rettifica il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Date le circostanze, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽³⁾, reca le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. In particolare, l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce talune condizioni per quanto riguarda la presa in consegna e le ispezioni preventive.

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000 è sostituito dal seguente:

«L'ispezione preventiva viene effettuata su una partita di peso non superiore a 20 tonnellate di mezzene come definito dall'organismo d'intervento. Tuttavia, nei casi in cui l'offerta riguarda dei quarti, l'organismo di intervento può autorizzare una partita di peso superiore a 20 tonnellate di mezzene. Qualora il numero di mezzene rifiutate superi il 20 % del numero totale della partita, viene respinta l'intera partita in conformità del paragrafo 6.»

(2) In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 590/2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori a cinque costole. Al fine di chiarire la situazione riguardo alle ispezioni preventive per la presa in consegna dei quarti, è necessario modificare le norme in vigore.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 590/2001 è rettificato come segue:

(3) La versione in lingua inglese del regolamento (CE) n. 590/2001 presenta un errore all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Inoltre, all'articolo 1, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 590/2001 il termine «articolo» deve essere sostituito dal termine «paragrafo».

1) (Riguarda soltanto la versione inglese).

2) All'articolo 1, paragrafo 7, la prima frase dell'ultimo comma va letta come segue:

«Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente paragrafo:».

(4) Occorre pertanto modificare e rettificare rispettivamente il regolamento (CE) n. 562/2000 e il regolamento (CE) n. 590/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 31 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 210,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 31 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 215,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 31 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 225,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 31 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 315,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 al 31 maggio 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 333,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quarta gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2001 ⁽⁴⁾, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la quarta gara parziale del 28 maggio 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale del 28 maggio 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

— Germania: 165,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽³⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁵⁾, e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁷⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano

nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 ⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.⁽³⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.⁽⁵⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.⁽⁶⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.⁽⁷⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.

- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾.
- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽³⁾,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁴⁾,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 30 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 90 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 (9)	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (2) (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

B02: B08 et B09.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, quale modificato).

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 268ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/2001 ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 590/2001.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 268ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento

per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

- (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Dall'esame delle offerte presentate risulta opportuno non dare seguito alla gara.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 268ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 226,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 8 597,5 t;
- b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, settimo paragrafo, del regolamento (CE) n. 590/2001 non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7).⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 53.

DIRETTIVA 2001/40/CE DEL CONSIGLIO**del 28 maggio 2001****relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato dispone che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione nei settori delle condizioni di ingresso e di soggiorno, ma anche dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. A tal fine è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e di migrazione si prefigga, nel contempo, un trattamento equo per i cittadini di paesi terzi e una migliore gestione dei flussi migratori.
- (3) La necessità di assicurare una maggiore efficacia nell'esecuzione delle decisioni di allontanamento, nonché una migliore cooperazione degli Stati membri implica il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento.
- (4) Le decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi vanno adottate in conformità dei diritti fondamentali, quali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, in particolare dagli articoli 3 e 8, e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, e quali risultano dai principi costituzionali comuni agli Stati membri.
- (5) Secondo il principio di sussidiarietà, l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire una cooperazione tra Stati membri in materia di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (6) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera in data 18 ottobre 2000 il Regno

Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

- (7) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.
- (8) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati il 18 maggio 1999. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatti salvi, da un lato, gli obblighi derivanti dall'articolo 23 e dall'altro, l'applicazione dell'articolo 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in seguito denominata: «convenzione di Schengen», l'obiettivo della presente direttiva è consentire il riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, in seguito denominato «Stato membro autore», nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro, in seguito denominato «Stato membro di esecuzione».
2. Qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1 è attuata secondo la legislazione applicabile dello Stato membro di esecuzione.
3. La presente direttiva non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

⁽¹⁾ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 1.⁽²⁾ Parere espresso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «cittadino di un paese terzo» s'intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri;
- b) per «decisione di allontanamento» s'intende qualsiasi decisione che ordina l'allontanamento adottata da un'autorità amministrativa competente di uno Stato membro autore;
- c) per «misura di esecuzione» s'intende qualsiasi misura adottata dallo Stato membro di esecuzione per attuare una decisione di allontanamento.

Articolo 3

1. L'allontanamento di cui all'articolo 1 riguarda i seguenti casi:

- a) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e adottata nei seguenti casi:
 - condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro autore per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno,
 - esistenza di seri motivi per ritenere che il cittadino di un paese terzo abbia commesso fatti punibili gravi o esistenza di indizi concreti che intende commettere fatti di tale natura nel territorio di uno Stato membro.

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se la persona interessata è titolare di un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di esecuzione o da un altro Stato membro, lo Stato di esecuzione consulta lo Stato autore e lo Stato che ha rilasciato il titolo. L'esistenza di una decisione di allontanamento adottata ai sensi della presente lettera consente il ritiro del titolo di soggiorno, sempreché sia autorizzato dalla legislazione dello Stato che ha rilasciato il titolo;

- b) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri.

Nei due casi di cui alle lettere a) e b) la decisione di allontanamento non deve essere revocata né sospesa dallo Stato membro autore.

2. Gli Stati membri attuano la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. L'applicazione della presente direttiva fa salve le disposizioni della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (convenzione di Dublino) e gli accordi di riammissione conclusi tra Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché il cittadino di un paese terzo interessato possa proporre, secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione, un ricorso avverso una misura prevista all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati sono garantite ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

Fatti salvi gli articoli 101 e 102 della convenzione di Schengen, gli archivi di dati personali possono essere utilizzati nell'ambito della presente direttiva soltanto ai fini previsti dalla stessa.

Articolo 6

Le autorità dello Stato membro autore e dello Stato membro di esecuzione ricorrono a qualsiasi canale adeguato di cooperazione e di scambio di informazioni per attuare la presente direttiva.

Lo Stato membro autore fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i documenti necessari per comprovare il sussistere dell'esecutività della decisione attraverso i canali più rapidi, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni pertinenti del manuale SIRENE.

Lo Stato membro di esecuzione procede ad un esame preliminare della situazione della persona interessata per assicurarsi che né gli strumenti internazionali pertinenti, né la normativa nazionale applicabile ostino all'esecuzione della decisione di allontanamento.

Successivamente all'attuazione della misura di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione ne informa lo Stato membro autore.

Articolo 7

Gli Stati membri compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della presente direttiva, qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un paese terzo interessato/i.

Per consentire l'applicazione del presente articolo il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, i criteri e le modalità pratiche appropriati entro il 2 dicembre 2002. Tali criteri e modalità pratiche saranno parimenti validi ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 della convenzione di Schengen.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2001

relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dalla Germania a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1432]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2001/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre compilare un inventario del potenziale viticolo. Tale inventario deve essere presentato prima di poter accedere alle misure destinate a regolarizzare le superfici oggetto di impianti illegali o di poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto o del sostegno a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo⁽³⁾, precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.
- (3) Con lettere del 22 settembre 2000 e del 12 dicembre 2000 la Germania ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'esame delle stesse permette di constatare che la Germania ha pertanto compilato l'inventario.

(4) La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l'esattezza dei dati contenuti nell'inventario o la compatibilità della legislazione ivi riferita con il diritto comunitario e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Germania ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2001

che modifica per la seconda volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 1556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2001/372/CE ⁽⁵⁾.
- (2) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica.
- (3) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione ⁽⁸⁾, concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
- (4) Poiché la situazione della malattia sta migliorando, è opportuno attenuare alcune limitazioni dei movimenti di equidi, che non sono sensibili all'afta epizootica.
- (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 4, della decisione 2001/356/CE è sostituito dal testo seguente:

- «4. Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dal proprio territorio in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. Il certificato è rilasciato esclusivamente per gli equidi provenienti da un'azienda non soggetta a un divieto ufficiale in conformità dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE.

Inoltre, qualora l'animale debba essere certificato secondo le disposizioni di cui al primo comma, il veterinario ufficiale che procede alla certificazione deve:

- ispezionare e certificare l'animale soltanto se è governato in maniera da rimuovere, per quanto possibile, feci, sporcizia e residui visibili e se i suoi zoccoli sono puliti e disinfettati nel modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale, e
- accertarsi che il proprietario dell'animale o il suo rappresentante abbia trasmesso una dichiarazione scritta attestante che l'animale rimarrà nell'azienda fino al momento della spedizione al luogo di destinazione indicato nel certificato sanitario, senza fermate in aziende soggette a divieti ufficiali in conformità dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE.

Il certificato sanitario che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri secondo le disposizioni di cui al primo comma reca la seguente dicitura:

“Equidi conformi alla decisione 2001/356/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.”

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2001****che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica***[notificata con il numero C(2001) 1557]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista le direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE ⁽⁴⁾.
- (3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.
- (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4.
- 2) È aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente:

«Articolo 2 bis

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis), secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.

2. In deroga al paragrafo 1 possono essere autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 3, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina a fini di riproduzione e produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina a fini di riproduzione.

3. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato alle autorità veterinarie centrali degli Stati membri di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito; il ruolino di marcia è completato da una dichiarazione dello speditore secondo cui sono stati presi i provvedimenti opportuni per garantire che il punto di sosta riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario certificato.»

- 3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal «29 giugno 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 36.